

A commercial treaty with the sultanate of Aleppo in 1225

One enduring feature in the international politics pursued by Venice since early times is the willingness to stay in contact with allies and enemies alike. Whether moved by common sense, or by an attitude to keep an eye on profit in changeable circumstances, Venetian diplomacy turned out to be as effective as any fleet or army in ensuring the safety and prosperity of the State; and the essential condition of diplomacy is continuity in communication.

The document presented here is taken from *Liber Albus*, a medieval register of treaties with eastern States, and records an agreement reached in 1225 with the sultan of Aleppo about the status of Venetian citizens, their business and their in the sultanate.

To begin with, it is interesting that the record is written directly in the Venetian language, which suggests that the negotiation was conducted in Venetian and Arabic with the help of interpreters (*dragomànni*, sing. *dragomànnò*, transliteration of the Arabic *targumàn*) without recourse to Latin.

The chapters of the treaty touch as a main issue on the safety of Venetian merchants in Aleppo from retaliation. It so happened that foreigners were incarcerated, subjected to extortions or otherwise harassed if one of their countrymen was found guilty of some crime (a case expressly contemplated in the treaty) or at times of international tension, an occurrence tactfully left unmentioned. Care was also prudently taken by the Venetian ambassador to obtain express confirmation that the treaty would remain in force even under the current sultan's successors.

Another point was taxation on Venetian merchandise in transit (the duty was fixed in 6% of their value) and on spoils saved from the wreck of Venetian ships in the waters of the sultanate: the option of appropriating such spoils to the sultan is overruled by a stipulation of a due of 15% of their value.

A complex legal problem was the management of the patrimonies of Venetians who happened to die while in the sultanate. The stipulated solution involves a third party endowed by last will of the deceased with powers of *intromissione*; the word had different meanings, but in the sense used here it denoted in Venice the seizing of the goods of a debtor in order to satisfy the creditors.

The solution outlined here seems to work much as a *commissaria*: an administrator was appointed by the deceased with powers to hold the goods and likely to satisfy the creditors, the heirs and the legatee according to the extant contracts and the last will itself.

If a Venetian died without leaving a last will, the matter would be left in the hands of the Venetian community in Aleppo, to be dealt with according to Venetian rules. If no other Venetians were in the land when the intestate died, the sultan would guard the patrimony until the doge sent word, either directly or through the Venetian *bàilo* (rector) of Acres.

One note to English speakers about titles: *messer* or *missier* (later *signore*, from the Latin *senior*, an elderly person of respect) had the same commonplace meaning, as well as the same root ("master") of Mister nowadays. I have here translated as "lord" for expediency, but no link is involved with the feudal system on either the part of the doge or the sultan.



Aleppo nowadays, with the medieval citadel in the background /

Aleppo oggi; sullo sfondo la cittadella medievale

© Getty Images
at: <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18957096>
(access / accesso 15.05.2013)

Un trattato commerciale con il sultanato di Aleppo nel 1225

Una caratteristica costante della politica internazionale perseguita da Venezia sin dalle origini è la disponibilità a rimanere in contatto egualmente con alleati e nemici. Si trattasse di buon senso o della propensione a non perdere d'occhio il profitto nel mutare delle circostanze, la diplomazia veneziana risultò efficace quanto eserciti e flotte nel mantenere la sicurezza e la prosperità dello Stato; e la condizione essenziale per la diplomazia è la continuità nella comunicazione.

Il documento qui presentato è tratto dal *Liber Albus*, un registro medievale di trattati con potenze orientali, e ha ad oggetto un accordo concluso nel 1225 con il sultano di Aleppo riguardo allo stato giuridico dei cittadini veneziani, dei loro affari e dei loro beni nel sultanato. Per cominciare, è interessante che la trascrizione del testo sia in veneziano, il che suggerisce negoziati condotti in veneziano e arabo tramite interpreti (*dragomànni*, sing. *dragomànnò*, traslitterazione dell'arabo *targumàn*) senza fare ricorso al latino.

Gli articoli del trattato prendono in speciale considerazione la sicurezza dei mercanti veneziani ad Aleppo dalle rappresaglie. Accadeva che gli stranieri fossero incarcerati, assoggettati a estorsioni o ad altre molestie se uno dei loro compatrioti veniva riconosciuto colpevole di un reato (caso espressamente contemplato nell'accordo) oppure in caso di tensioni internazionali, una eventualità diplomaticamente taciuta nel testo. L'ambasciatore veneziano peraltro si curò di ottenere conferma espressa che il trattato sarebbe rimasto valido anche sotto i successori del sultano in carica.

Un altro punto fu il prelievo fiscale sulle merci veneziane in transito (il dazio fu stabilito nel 6% del valore) e sulle merci salvate dal naufragio di navi veneziane nelle acque del sultanato: si escluse l'eventualità della loro appropriazione da parte del sultano e si stipulò il versamento del 15% del loro valore.

Un complesso problema giuridico era l'amministrazione dei beni dei Veneziani che morivano nel sultanato. La soluzione concordata prevedeva l'intervento di un terzo dotato dal testatore di poteri di *intrormissione*; la parola ha più di un significato, ma nel senso adottato qui indicava a Venezia il sequestro giudiziario dei beni di un debitore con i quali soddisfare i creditori.

La soluzione adottata sembra avere gli effetti di una commissaria: il testatore nominava un amministratore cui affidava il possesso dei beni e che aveva facoltà di soddisfare i creditori, gli eredi e i legatari secondo i contratti pendenti e il testamento.

Se un veneziano moriva senza testamento, l'affare sarebbe stato lasciato nelle mani della comunità veneziana ad Aleppo, e gestito secondo le norme veneziane. Se alla morte del defunto intestato nessun veneziano si fosse trovato nel sultanato, il sultano avrebbe conservato il patrimonio finché non avesse ricevuto istruzioni dal doge, direttamente o tramite il *bàilo* veneziano (rettore) di Acri.

Essential bibliography / Bibliografia essenziale

I trattati con Aleppo 1207-1254, a cura di Marco Pozza, Venezia: Il Cardo, 1990 (Pacta Veneta, 2)

GIOVANNI ANTONIO MORANA, *Saggio delli commerciali rapporti dei veneziani colle ottomane scale di Durazzo ed Albania e con quelle d'Aleppo, Siria e Palestina*, Venezia: Andreola, 1816

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio con saggi di storia civile romana e veneta*, 5 voll. in 10 tt., Venezia: Fenzo, 1778-81; riedizione elettronica anastatica dell'edizione in 2 voll., Venezia: Santini, 1845-47 a cura di Silvia Gasparini, Padova: Imprimatur 2007, voce *Intrormissione*

Text / Testo

Source / Fonte: ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Pacta e aggregati*, Liber Albus, f. 211

Edited in /Edizione in: *Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante*, herausgegeben von Gottlieb L.F. Tafel und Georg Martin Thomas, 2, 1206-1255, Wien: Kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1856, pagg. 256-260

Anno Domini millesimo CCXX quinto, indictione XIV, mense Novembris.

Cum çò fosse cosa ke misier Piero Çiani, doxe de Venezia, avesse mandado lo nobel homo Thomaxino Foscarini cum sue lettere per so mesaço in l'anno sovrascripto a misier [Elmelik Elasis] lo soldan d'Aleppo per tractar et ordenar cum luy ensembre de quelli dacii, li qual solevano pagar li Veniciani in le soe terre et de altri ordenamenti, çò è de li homeni ke morivano desordenai, e de le cose di Veniciani ò en morte, ò en vita, soè de quelle ke scampaseno de naufragio de mar in la soa terra, como ne debia esser, e de le altre cose semeiantemente, si como se trova scripto qui de sotto; ordena in prima con ello misier lo soldan:

Ke tuti li homeni de Venexia da mo inanci si siano salvi e securi in tute le soe parte, in mar et in terra, andando e vignando in persone et in avér.

Et de le mercadantie si deno pagar sex per centenero.

E se alguna nave o nave plusor se rompesse --la qual cosa voia Dio ke no sia-- in le soe parte, le persone e l'aver loro sunt segure. Ma de quello ke scamperà de lo mar, dè aver lo soldan quindexe per centenero.

E se algun venedego morise in le sue parte, sia in podestà de ordenar tute le sue cose a qualunchano che ello vorà. E quello ke riceverà habia podestate de intrometer tute le cose sença alcuna contrarietà.

E se lo morise desordenado li Venedixi, ke li serano, possa tute le cose intrometere de lo morto, e far çò, che ben li parrà. E sel morise chel no ge fuse Venedixi, lo soldan dè vardar li beni del morto, domentre che lo meso de misier lo doxe da soa parte o da parte de lo so bàilo de Acre cum le soe lettere vegnerà.

E tuti li Veniciani sunt salvi et securi alsì in vita como in morte de lo soldan.

Et se algun Venitian faese robaria o maleficio sovra li homeni del soldan, li mercadanti de Venexia non deno soffrire algun danno. [...]

English translation

In the year of our Lord one thousand CCXX five, in the month of November.

Considering that in the abovementioned year the lord Pietro Ziani, doge of Venice, sent the noted Tomasino Foscarini with official letters to the lord [Elmelik Elasis] sultan of Aleppo in order to discuss and find an agreement with him about the duties which used to be levied in his land from the Venetians, as well as about other matters, that is about those who died intestate, and about the goods of the Venetians after their death as well as when alive, that is about what should be done with whatever in his land is saved from shipwrecks, and likewise of other matters, as written here below, he orders together with the lord sultan to begin with:

That from now on all Venetians be safe and secure all over the country, both on sea and on land, coming and going, as to their persons and their goods.

And they must pay 6% on the value of their merchandise.

And if --God forbid-- a ship or more than one should be wrecked, their persons and goods shall remain safe. But the sultan must receive 15% of the value of what will be saved from the sea.

And if any Venetian should die in his land, he will entrust all his patrimony to whomever he will choose. And he who will receive it will have faculty of holding it and satisfy the creditors [*introméttere*] without any opposition.

And if he will die intestate, the Venetians who will happen to be there can hold [*introméttere*] the whole patrimony of the deceased and manage it as they will deem best. And if he died and there were no other Venetians, the sultan will keep the goods of the deceased until the arrival of the envoy from the lord doge with instructions, directly or through the bàilo of Acres.

And all Venetians be safe and secure during the life as well as after the death of the sultan.

And if any Venetian should commit theft or violence against the men of the sultan, the Venetian merchants will not suffer any reprisals. [...]

Traduzione italiana

Nell'anno del Signore mille CCXX cinque, indizione XIV, nel mese di novembre.

Premesso che nell'anno sopra indicato il signor Pietro Ziani, doge di Venezia, ha inviato l'illustre Tomasino Foscarini con lettere ufficiali al signor [Elmelik Elasis] sultano di Aleppo per discutere e decidere con lui a proposito dei dazi che solevano essere imposti ai Veneziani nelle sue terre come pure di altre questioni, cioè di coloro che morivano senza testamento, e dei beni dei Veneziani tanto dopo la morte quanto in vita, ovvero a proposito di ciò che nelle sue terre si salva dai naufragi, cosa si debba farne, e allo stesso modo di altre faccende, come si trova enunciato qui di seguito, ordina anzitutto insieme al signor sultano:

Che d'ora in avanti tutti i Veneziani siano protetti e sicuri in tutto il paese, sia per mare che per terra, in arrivo e in partenza, quanto alle loro persone e ai loro averi.

E debbano versare il sei per cento sul valore delle merci.

E se una nave o più di una facesse naufragio nelle sue terre --che Dio non voglia-- le loro persone e gli averi rimangano intatti. Ma il sultano dovrà ricevere il quindici per cento del valore di ciò che si salverà dal mare.

E se qualche Veneziano morisse nelle sue terre, possa affidare tutto il suo patrimonio a chiunque vorrà. E colui che ne riceverà il possesso abbia facoltà di tenere il patrimonio a disposizione dei creditori [*intromettere*] senza che si possa fare opposizione.

E se morisse senza testamento i Veneziani che si troveranno sul posto potranno intromettere tutto il patrimonio del defunto e amministrarlo come parrà più opportuno. E se morisse senza che vi fossero altri Veneziani, il sultano dovrà conservare i beni del defunto fino all'arrivo del messo del signor doge con le sue istruzioni, direttamente o tramite il bàilo di Acri.

E tutti i Veneziani siano protetti e sicuri tanto in vita quanto in morte del sultano.

E se qualche veneziano commettesse furti o crimini violenti contro i sudditi del sultano, i mercanti di Venezia non debbano soffrire rappresaglie. [...]



The ramparts of the medieval citadel of Aleppo / I bastioni della cittadella medievale di Aleppo
at: <http://islamic-arts.org> (access / accesso 15.05.2013)